

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE
previste nel quadro dell'Offerta formativa di base per i Corsi di Laurea triennale e magistrale

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

Approvato dal CdD del 27/01/2017

Articolo 1

Definizione dell'attività formativa integrativa

1. Le attività formative integrative sono definite ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché del Regolamento adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche.
2. Tali attività sono proposte dai docenti di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e dai soggetti che sono titolari di un affidamento didattico nell'anno accademico di riferimento nel quale intendono proporre le predette attività, di seguito chiamati docenti proponenti.
3. Le attività formative integrative svolte dai docenti di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Politiche non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Articolo 2

Procedura di definizione dell'attività formativa integrativa e relativo peso in crediti formativi

1. La definizione dei contenuti dell'attività formativa integrativa spetta al docente proponente per tutto ciò che attiene alla programmazione in termini di titolo e di contenuti, alla realizzazione ed alle modalità di valutazione degli esiti dell'attività stessa.
2. Il docente proponente ha facoltà di procedere per la formulazione di un invito a titolo gratuito a personalità accademiche o di altra natura, a docenti che prestano servizio presso l'Ateneo (Dipartimenti e Scuole) o in altri Atenei (italiani e stranieri), ai quali affidare totalmente o parzialmente l'attività formativa integrativa in qualità di relatori. Può altresì affidare l'attività didattica ai soggetti risultanti vincitori di un bando per l'assegnazione di una attività integrativa, in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche.
3. Il docente proponente presenta la proposta di attività formativa integrativa attraverso l'invio telematico di un apposito modulo, debitamente compilato, entro la data indicata dalla segreteria all'inizio dell'anno accademico. Nel modulo dovranno essere indicati: la disciplina in relazione alla quale l'attività formativa integrativa intende essere realizzata; la collocazione dell'attività nel Corso di Laurea triennale o magistrale e il semestre di svolgimento; il titolo dell'attività medesima, la descrizione e gli obiettivi dell'attività; il numero massimo di partecipanti (che non può superare

comunque il limite di 30); la modalità di verifica prescelta (prova scritta od orale, o altre); eventuali prerequisiti richiesti dal docente proponente.

4. Il peso dell'attività formativa integrativa è fissato a partire da un minimo di 2 crediti formativi (CFU), corrispondenti a 16 ore di didattica frontale in aula, ad un massimo di 3 crediti formativi (CFU), corrispondenti a 24 ore di didattica frontale in aula.

Articolo 3

Procedura di iscrizione all'attività formativa integrativa e relative modalità di ammissione

1. La procedura di iscrizione all'attività formativa integrativa da parte dello studente prevede l'attivazione del meccanismo di prenotazione attraverso la pagina del sito web del Dipartimento di Scienze Politiche appositamente dedicata.
2. Lo studente non può iscriversi a più di due attività formative integrative per ogni semestre.
3. La procedura di iscrizione sarà accessibile in un periodo di 5 giorni fissati dalla segreteria didattica.
4. Nella procedura di iscrizione allo studente sarà richiesto di formulare la motivazione a fondamento della sua scelta di prendere parte all'attività formativa integrativa prescelta.
5. Alla chiusura della procedura di iscrizione da parte degli studenti, il docente proponente esamina le domande pervenute, verificando il possesso di eventuali prerequisiti e valutando i contenuti della motivazione formulata all'atto dell'iscrizione, e comunica agli interessati e alla segreteria didattica l'esito della domanda d'iscrizione, a suo insindacabile giudizio.
6. Gli studenti non selezionati potranno iscriversi ad un'altra attività seminariale che non abbia raggiunto il numero massimo dei partecipanti, prima dell'inizio dell'attività e comunque previa accettazione da parte del docente proponente. L'elenco dei seminari che non hanno raggiunto il numero massimo di partecipanti sarà disponibile ogni semestre attraverso una pagina del sito web del Dipartimento di Scienze Politiche appositamente dedicata.

Articolo 4

Procedura di verbalizzazione dell'attività formativa integrativa per il conseguimento dei relativi crediti

1. La procedura per la verbalizzazione dell'attività formativa integrativa dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità già previste in ordine alla prenotazione per gli esami di profitto degli Insegnamenti facenti parte dell'offerta formativa di base per i Corsi di Laurea triennale e magistrale.
2. Essa dovrà aver luogo in occasione di non più di due giorni fissati dal docente proponente, dopo la conclusione dell'attività formativa integrativa stessa, e in ogni caso entro la fine dell'anno accademico in cui si è svolta l'attività stessa.

Articolo 5

*Aspetti inerenti la comunicazione pubblica delle attività formative integrative
nel quadro dell'offerta formativa annuale*

Il presente Regolamento sulle attività formative integrative e tutte le modalità procedurali che attengono alla diffusione dell'informazione in merito ai contenuti, ai meccanismi d'iscrizione e di ammissione delle stesse saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche a cura della Segreteria Didattica.

Articolo 6

Applicazione

Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2017/2018.